

# REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

## INDICE

Premessa .....	Art. 1
Durata cariche sociali .....	Art. 2
Impossibilità a ricoprire cariche sociali .....	Art. 3
Incompatibilità con le cariche politiche .....	Art. 4
Incompatibilità tra cariche sociali .....	Art. 5
Rinnovo cariche sociali – Scioglimento Organi collegiali .....	Art. 6
Avvisi convocazione Assemblee degli elettori .....	Art. 7
Schede e verbale operazioni elettorali .....	Art. 8
Liste candidati .....	Art. 9
Elenco soci elettori .....	Art. 10
Convocazione Assemblea degli elettori di Sottosezione .....	Art. 11
Convocazione Assemblea degli elettori di Sezione .....	Art. 12
Convocazione Assemblea Nazionale degli elettori .....	Art. 13
Adempimenti antecedenti alle votazioni .....	Art. 14
Sede votazioni - Presidenza Assemblee degli elettori .....	Art. 15
Validità convocazioni .....	Art. 16
Adempimenti per il giorno delle votazioni .....	Art. 17
Costituzione seggio e delibere .....	Art. 18
Schede e votazioni .....	Art. 19
Espressione del voto – Impossibilità a votare – Delege .....	Art. 20
Operazioni di scrutinio .....	Art. 21
Criteri per la proclamazione degli eletti .....	Art. 22
Elezione del Presidente Nazionale .....	Art. 23
Ballottaggio .....	Art. 24
Compilazione verbale operazioni elettorali .....	Art. 25
Copie del verbale e deposito .....	Art. 26
Proclamazione eletti - Rinunzie .....	Art. 27
Reclami .....	Art. 28
Norma transitoria elezioni nelle Sottosezioni nell'ultimo bimestre 2005 ...	Art. 29
Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento .....	Art. 30

## Art. 1

### Premessa

Il presente “Regolamento delle elezioni alle cariche sociali” detta le norme relative alla durata delle cariche sociali degli Organi territoriali dell’Associazione (art. 3 dello Statuto), all’accesso alle stesse e alle impossibilità ed incompatibilità a ricoprirle, ai tempi, alle modalità, agli adempimenti e ai termini per la convocazione delle Assemblee degli elettori, alla validità e svolgimento delle stesse, alle votazioni, ai risultati, ai criteri per proclamare gli eletti, ai reclami.

## CAPO PRIMO : NORME GENERALI

## Art. 2

### Durata cariche sociali

**\$1)** Tutti i componenti dei vari Organi dell’Associazione, come stabilito all’art. 33 dello Statuto della stessa, durano in carica cinque anni e non possono essere eletti più di due volte per ciascuna carica, ossia non possono ricoprire la stessa carica sociale per più di due mandati in ciascun Organo collegiale dell’Associazione qualunque sia la loro durata.

Ai fini di cui al comma precedente non si tiene conto delle cariche sociali ricoperte a qualsiasi livello prima dell’applicazione del Regolamento Generale entrato in vigore il 20 settembre 2000.

**\$2)** Fatta eccezione per quanto previsto in merito alle decadenze disciplinate dall’art. 4 del presente Regolamento, in caso di dimissioni o impedimento permanente o decesso o sopravvenuta decadenza o esclusione del Presidente di Sottosezione, di Sezione o Nazionale intervenuti nei dieci mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato quinquennale di cui al successivo art. 6, il suddetto Presidente ed il rispettivo Consiglio restano in carica per l’ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze, fino alla naturale scadenza del mandato ed alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio, e provvedono nei tempi ordinari alla convocazione delle elezioni. Nel caso di impossibilità del Presidente le funzioni dello stesso sono assunte dal Vice Presidente.

Nel caso di cui al comma precedente, ove alle dimissioni del Presidente di Sottosezione o di Sezione facciano seguito le dimissioni di non meno dei due terzi dei componenti dei rispettivi Consigli aventi diritto al voto, escluso l’Assistente Ecclesiastico, l’Organo superiore provvede entro trenta giorni a nominare un Commissario che provvede alla gestione ordinaria della Sottosezione o della Sezione; ove ciò avvenga per il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, l’Assemblea Nazionale provvede, nello stesso termine e con le maggioranze indicate per la elezione del Presidente Nazionale, a nominare un Commissario che assume le competenze in materia di gestione ordinaria spettanti al Presidente ed al Consiglio Direttivo Nazionale.

Nei suddetti casi, la deliberazione di atti di straordinaria amministrazione che si rendessero necessari spetta all’Organo superiore e, per quanto attiene alle competenze del Consiglio Direttivo Nazionale, alla Assemblea Nazionale.

### Art. 3

#### **Impossibilità a ricoprire cariche sociali**

**§ 1)** Tranne quanto appresso previsto, tutti i soci effettivi dell'Associazione possono ricoprire le cariche sociali previste per la stessa.

**§ 2)** Non possono essere eletti o nominati a ricoprire cariche sociali i soci effettivi:

- a) che non hanno compiuto venticinque anni di età ma limitatamente alla carica di Presidente degli Organi collegiali dell'Associazione;
- b) che hanno compiuto settantacinque anni di età;
- c) che appartengono al Clero (Vescovi, Presbiteri e Diaconi).

**§ 3)** Non possono ricoprire cariche sociali i soci effettivi:

- a) che non sono iscritti nell'elenco dei soci effettivi della Organizzazione territoriale alla quale la carica si riferisce;
- b) che non sono domiciliati, ossia che di fatto non dimorano stabilmente nel territorio, Sottosezionale, o Sezionale o Nazionale, di competenza, rispettivamente, della Organizzazione territoriale alla quale la carica si riferisce, fatte salve le situazioni geografiche e locali di particolare rilievo derogabili con delibera motivata del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Consiglio di Sezione;
- c) che sono membri della stessa famiglia ma limitatamente allo stesso Consiglio o Collegio;
- d) che non sono riconosciuti idonei o non sono confermati dall'Autorità Ecclesiastica competente o che vivono in situazioni o sostengono posizioni che sono in aperto e pubblico contrasto con il Magistero della Chiesa;
- e) che si trovano nelle situazioni soggettive di incompatibilità previste all'articolo seguente.

**§ 4)** I soci che comunque si trovano in una delle situazioni di impossibilità a ricoprire cariche sociali (§ 3) sono a tutti gli effetti considerati dimissionari e decaduti dalle stesse alla data in cui si è verificata una delle citate situazioni. Gli stessi devono darne comunicazione, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a mezzo posta o consegnata a mano, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o della nomina, da indirizzare:

- se è un Presidente, al Presidente dell'Organo collegiale superiore (Sezione, Consiglio Direttivo, Assemblea Nazionale) e al proprio Vice Presidente ove previsto;
- se è un Componente di un Consiglio, (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere eletto o nominato) al Presidente dell'Organo collegiale di appartenenza;
- se è un Membro del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, al Presidente Nazionale e al proprio Presidente.

**§ 5)** Salvo quanto previsto al § 2 del precedente art. 2, se è il Presidente di un Organo Collegiale a decadere, conformemente a quanto previsto nel quarto comma dell'art. 34 dello Statuto, tutti i componenti decadono e quindi il Consiglio Direttivo, Sezionale, Sottosezionale, il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti si scioglie e vengono indette nuove elezioni dal Vice Presidente dei Consigli interessati o dal Presidente Nazionale per i citati Collegi, improrogabilmente, come previsto al successivo art. 6, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della citata comunicazione.

Se è un Componente di un Consiglio a decadere si procede alla cooptazione o alla nomina dello stesso improrogabilmente entro venti giorni dalla data di ricezione della citata comunicazione.

**§ 6)** In mancanza della comunicazione prima indicata che si protraesse oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento e nel caso non si provveda, entro i successivi trenta giorni, alla convocazione dell'Assemblea degli elettori per procedere a nuove elezioni oppure non si provveda, nei termini sopra indicati e a seconda dei casi, alla cooptazione o alla nomina, i soci che si trovano

nelle citate situazioni sono dichiarati decaduti dalla carica ricoperta con giudizio insindacabile e definitivo pronunciato in unica istanza dall'Organo collegiale superiore, (Consiglio di Sezione, Direttivo Nazionale, Assemblea Nazionale), che, conseguentemente, provvede alla contestuale nomina di un Commissario ad acta. Questo, nei termini e nel rispetto delle modalità e delle norme previste e a seconda della carica ricoperta dal socio decaduto nell'Organo collegiale interessato, provvede:

- ad indire nuove elezioni per eleggere il Presidente o un Membro dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;
- oppure alla cooptazione del Consigliere;
- oppure, in deroga a quanto previsto agli artt. 15, 18 e 21 dello Statuto, alla nomina del Vice Presidente, o del Segretario o del Tesoriere.

#### **Art. 4**

##### **Incompatibilità con le cariche politiche**

La carica di Presidente o di Componente di tutti gli Organi collegiali dell'Associazione (Presidente Nazionale, Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti, Consigli di Sezione e di Sottosezione) è incompatibile :

- con i mandati parlamentari (Nazionale ed Europeo);
- con le cariche di Governo;
- con la carica di Sindaco, di Presidente delle Giunte Provinciali e Regionali;
- con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali;
- con il mandato o nomina di Componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali;
- con la carica di Presidente di Circoscrizioni Comunali;
- con la presentazione della propria candidatura ai citati mandati e cariche.

La carica di Presidente o di Componente degli Organi collegiali dell'Associazione di cui al comma precedente è altresì incompatibile con le cariche negli Organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono finalità direttamente politiche.

Pertanto, i soci dell'Associazione che si trovano in una delle citate situazioni di incompatibilità non possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente Nazionale o di Presidente o di Componente degli Organi Collegiali dell'Associazione indicati nel primo comma.

Inoltre, i soci che rivestono la carica di Presidente Nazionale, o di Presidente o di Componente degli Organi collegiali dell'Associazione già innanzi richiamati, in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento Europeo, Nazionale, delle Regioni, degli altri Enti pubblici territoriali e degli Organi politici tutti di qualsiasi livello richiamati ai commi precedenti, o in caso di nomina alle cariche di Governo e che comunque si trovano nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi suddetti, decadono automaticamente dalla carica ricoperta nell'Associazione e sono considerati dimissionari a tutti gli effetti dalla data della presentazione della propria candidatura o delle nomine di cui sopra.

I soci come sopra decaduti dalla carica devono dare la comunicazione di cui all'articolo precedente nei modi e nei termini ivi specificati che va indirizzata agli Organi nello stesso indicati, per procedere a quanto nel medesimo previsto.

In mancanza della suddetta comunicazione e/o degli adempimenti indicati nell'articolo precedente si procede come nello stesso articolo prescritto.

## Art. 5

### **Incompatibilità tra le cariche sociali**

Come previsto nell'attuale Regolamento Generale, qualsiasi carica sociale ricoperta dal socio nell'Associazione è incompatibile con le altre cariche sociali della stessa ed il socio, entro dieci giorni dall'avvenuta nuova elezione o nomina ad altra carica, deve dichiarare per quale carica intende optare dimettendosi dalla carica ricoperta o rinunciando alla nuova.

L'esercizio dell'opzione costituisce elemento essenziale per l'insediamento nella nuova carica.

## Art. 6

### **Rinnovo cariche sociali - Scioglimento Organi collegiali**

Il rinnovo delle cariche sociali avviene normalmente ogni cinque anni :

- a) per il Consiglio delle Sottosezioni, Presidente e tre Consiglieri, nell'ultimo trimestre dell'anno solare di scadenza del mandato;
- b) per il Consiglio delle Sezioni, Presidente e tre Consiglieri, nel primo bimestre dell'anno successivo a quello di cui sopra;
- c) per il Consiglio Direttivo, Presidente e cinque Consiglieri, per il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, entro il successivo mese di maggio.

Salvo quanto previsto al § 2 del precedente art. 2, conformemente a quanto previsto nel già citato quarto comma dell'art. 34 dello Statuto, in caso di dimissioni o di morte del Presidente di un Organo collegiale, tutti i Consiglieri decadono dall'incarico.

Inoltre, tale disposizione si applica anche nei casi di decadenza o di esclusione del Presidente suddetto, nonché nel caso di impedimento permanente dello stesso rilevato dall'Organo superiore (Consiglio Sezionale, Consiglio Direttivo, Assemblea Nazionale).

Pertanto, a seguito di quanto stabilito ai due commi precedenti e salvo quanto previsto al § 2 del precedente art. 2, il relativo Organo collegiale da lui presieduto si scioglie e, come previsto dalla citata norma dello Statuto, si procede a nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive che devono avvenire improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

In tal caso i cinque anni decorrono dal giorno della delibera di insediamento adottata dall'Organo collegiale superiore e le successive elezioni devono essere indette in uno degli ultimi sessanta giorni di detti cinque anni.

## Art. 7

### **Avvisi convocazione Assemblee degli elettori**

La convocazione delle Assemblee degli elettori deve essere fatta con avvisi personali ai soci effettivi elettori, con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a mezzo posta o consegnata a mano, spediti nei termini previsti ai successivi artt. 11, 12 e 13.

Gli avvisi di convocazione devono indicare:

- a) la data, l'ora e il luogo della convocazione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; l'intervallo tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora;
- b) l'ordine del giorno;
- c) l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di votazione.

## Art. 8

### Schede e verbale operazioni elettorali

Per l'elezione degli Organi Collegiali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo predispose due schede di colore diverso a seconda delle cariche per cui si vota.

Dette schede hanno sul frontespizio l'indicazione della carica da votare, Presidente o Componente dell'Organo collegiale.

Nell'interno, quelle per la votazione del Presidente hanno un solo rigo, mentre quelle per la votazione dei Componenti dell'Organo collegiale hanno tre righe per i Consiglieri di Sottosezione o di Sezione, cinque per i Consiglieri del Direttivo Nazionale, due per i Membri del Collegio dei Probiviri, due per i Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e due per i supplenti.

Inoltre il Consiglio Direttivo provvede a predisporre lo schema di verbale per le operazioni elettorali.

## Art. 9

### Liste candidati

I componenti dell'Assemblea degli elettori di Sottosezione, di Sezione o dell'Assemblea Nazionale e rispettivamente per l'Organizzazione territoriale cui appartengono, possono presentare candidature singole ovvero liste indicative di candidati iscritti nell'elenco dei soci effettivi della stessa Organizzazione territoriale di appartenenza, specificando se gli stessi vengono designati per la carica di Presidente o di Consigliere dell'Organo Collegiale.

Tali liste devono essere sottoscritte da almeno cinque soci facenti parte dell'Assemblea interessata alle elezioni e aventi diritto di voto e devono essere depositate, presso il Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata o suo delegato, almeno cinque giorni prima della data delle elezioni.

Il Presidente della stessa provvederà all'affissione di dette liste nella sede dell'Organizzazione territoriale interessata o, in mancanza, nel luogo indicato per lo svolgimento dell'Assemblea, almeno tre giorni liberi prima della data prevista e le stesse restano affisse per tutto lo svolgimento delle elezioni.

## CAPO SECONDO : SOTTOSEZIONI

## Art. 10

### Elenco soci elettori

Il Presidente della Sottosezione, il giorno uno settembre dell'anno in cui si procede al rinnovo delle cariche sociali e per la durata di dieci giorni, provvede all'affissione ed alla custodia dell'elenco dei soci effettivi della Sottosezione aventi diritto di voto così come comunicato dalla Sezione.

L'affissione va fatta nella sede della Sottosezione o, in mancanza, nel luogo in cui i soci della stessa di solito si riuniscono.

Gli eventuali ricorsi in ordine alla compilazione di tale elenco devono essere proposti dai soci direttamente interessati e devono essere inviati al Presidente della Sezione, entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di affissione, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a mezzo posta o consegnata a mano.

Trascorso il sopracitato termine per proporre l'impugnativa, il Consiglio di Sezione si riunisce entro i successivi dieci giorni per l'esame degli eventuali ricorsi, sui quali decide, in unica istanza, improrogabilmente ed insindacabilmente.

Subito dopo, il Presidente della Sezione, con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata a mezzo posta o consegnata a mano, comunica all'interessato la decisione adottata e nel caso di accoglimento del ricorso, la decisione, unitamente alla copia del medesimo, è trasmessa, con lo stesso mezzo, al Presidente della Sottosezione.

Nella eventualità che a seguito di quanto sopra vengano apportate modifiche all'elenco dei soci effettivi aventi diritto di voto, il Presidente della Sezione invia, entro tre giorni dall'esame dei ricorsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a mezzo posta o consegnata a mano, il nuovo elenco al Presidente della Sottosezione, il quale provvede immediatamente alla nuova affissione e custodia dello stesso.

L'elenco dei Soci effettivi della Sottosezione resta affisso nei locali della stessa sino alla ricezione annuale, da parte della Sezione, dell'elenco che annualmente deve essere aggiornato dalla stessa Sezione.

Per le elezioni che saranno tenute nelle Sottosezioni nel corrente anno 2005 si applica la Norma Transitoria riportata all'art. 29 del presente Regolamento.

## **Art. 11**

### **Convocazione Assemblea degli elettori di Sottosezione**

Il Presidente della Sottosezione, sentito il Presidente di Sezione in ordine alla data da fissare per procedere alle votazioni, provvede, entro il termine di cui al precedente art. 6, lett. a) :

- alla convocazione dell'Assemblea degli elettori della Sottosezione, dandone immediata comunicazione al Presidente di Sezione;
- alla spedizione degli avvisi di convocazione ai soci elettori aventi diritto di voto, nei modi previsti al precedente art. 7, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea degli elettori.

### **CAPO TERZO : SEZIONI - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE NAZIONALE**

## **Art. 12**

### **Convocazione Assemblea degli elettori di Sezione**

Una volta completate le elezioni nelle Sottosezioni, acquisite le conferme degli Ordinari Diocesani in ordine alla elezione dei Presidenti delle stesse e fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, il Presidente della Sezione, sentito il Presidente Nazionale in ordine alla data da fissare per procedere alle votazioni, provvede, entro il termine di cui al precedente art. 6, lett. b) :

- alla convocazione dell'Assemblea degli elettori della Sezione, dandone immediata comunicazione al citato Presidente Nazionale;
- alla spedizione degli avvisi di convocazione ai soci elettori aventi diritto di voto, nei modi previsti al precedente art. 7, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea degli elettori.

Nel caso in cui il Presidente di un Organo collegiale sia riletto per il secondo mandato nella medesima carica, lo stesso, ove non fosse revocata la conferma data per il primo mandato dall'Autorità Ecclesiastica competente, può essere reinsediato nella carica dall'Organo superiore senza la necessità della riconferma. Il Presidente dell'Organo collegiale superiore deve in ogni caso comunicare alla citata Autorità la rielezione del Presidente interessato.

## Art. 13

### Convocazione Assemblea Nazionale degli elettori

Una volta completate le operazioni elettorali nelle Sezioni, acquisite le conferme delle competenti Conferenze Episcopali Regionali in ordine alla elezione dei Presidenti delle stesse o verificatasi la condizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il Presidente Nazionale, sentiti il Presidente del Collegio dei Probiviri e i Componenti del Consiglio Direttivo in ordine alla data da fissare per procedere alle votazioni, provvede, entro il termine di cui al precedente art. 6, lett. c) :

- alla convocazione dell'Assemblea Nazionale degli elettori, dandone immediata comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri;
- alla spedizione degli avvisi di convocazione ai soci elettori aventi diritto di voto, nei modi previsti al precedente art. 7, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea degli elettori.

### CAPO QUARTO : SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI NELLE SOTTOSEZIONI, SEZIONI E CONSIGLIO DIRETTIVO

## Art. 14

### Adempimenti antecedenti alle votazioni

Il Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata al rinnovo delle cariche sociali provvede:

- ad allestire il seggio per lo svolgimento delle votazioni;
- a custodire le schede per le votazioni e lo schema di verbale predisposti ed inviati dalla Presidenza Nazionale;
- ad approntare due urne, una per la votazione del Presidente e l'altra per i Consiglieri.

## Art. 15

### Sede votazioni - Presidenza Assemblee degli elettori

Le Assemblee degli elettori si riuniscono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione che, di norma, coincide con le sedi ufficiali delle Organizzazioni territoriali purché accessibili ai disabili. Se le sedi ufficiali non consentono il facile accesso, le votazioni si svolgeranno in altro luogo idoneo.

L'Assemblea degli elettori della Sottosezione è presieduta dal Presidente di Sezione o da un suo delegato.

L'Assemblea degli elettori della Sezione è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

L'Assemblea Nazionale degli elettori è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri o in caso di assenza, impossibilità o impedimento, da un suo delegato. In mancanza di questo, l'Assemblea Nazionale degli elettori è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

Le deleghe di cui sopra possono essere conferite anche verbalmente.

**Art. 16****Validità convocazioni**

Le Assemblee degli elettori di Sottosezione, di Sezione o Nazionale sono validamente costituite:

- a) in prima convocazione, con l'intervento, anche a mezzo delega, della metà più uno dei soci effettivi componenti le rispettive Assemblee degli elettori aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione con l'intervento, anche a mezzo delega, di qualsiasi numero dei suddetti componenti aventi diritto di voto.

**Art. 17****Adempimenti per il giorno delle votazioni**

Il Presidente delle Organizzazioni territoriali interessate, al momento dell'apertura dell'Assemblea, consegna al Presidente della stessa o al suo delegato che presiede l'Assemblea degli elettori:

- l'elenco nominativo dei componenti l'Assemblea degli elettori interessata alle votazioni ed aventi diritto di voto;
- le ricevute degli avvisi di convocazione;
- le eventuali liste di candidati;
- le schede e le urne per la votazione;
- lo schema di verbale per la trascrizione nello stesso delle operazioni elettorali;
- una copia dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente dell'Assemblea degli elettori, verificata la regolarità della convocazione dei soci aventi diritto di voto e dello svolgimento degli adempimenti come sopra previsti, constata la regolare costituzione dell'Assemblea, introduce i punti all'ordine del giorno e invita i presenti a deliberare su quanto previsto all'articolo successivo.

**Art. 18****Costituzione seggio e delibera**

L'Assemblea degli elettori delle Organizzazioni territoriali delibera:

- a) la nomina, con votazione palese o per acclamazione, del seggio elettorale che è composto dal Presidente e da due scrutatori;
- b) quant'altro dovesse essere necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

A conclusione di tali operazioni, il Presidente dell'Assemblea insedia il seggio elettorale e consegna al Presidente dello stesso quanto elencato all'articolo precedente.

Completati i suddetti adempimenti e quanto previsto al primo comma dell'articolo successivo, iniziano le operazioni di votazione.

**Art. 19****Schede e votazioni**

Le schede per le votazioni devono essere timbrate e firmate da almeno uno dei componenti il seggio elettorale e in numero pari a quello degli elettori.

Prima di consegnare le schede all'elettore, il Presidente del seggio si accerta dell'identità del socio e ne controlla il nominativo nell'elenco degli aventi diritto di voto.

Le schede votate devono essere riconsegnate chiuse al Presidente del seggio, che ne cura l'inclusione nelle urne.

## Art. 20

### Espressione del voto – Impossibilità a votare – Deleghe

**§ 1)** Il voto per il rinnovo delle cariche sociali è segreto e in nessun caso è ammessa la votazione per acclamazione.

Il voto, salvo quanto previsto ai commi successivi, è espresso personalmente sulle schede predisposte dal Consiglio Direttivo, che sono consegnate all'avente diritto di voto e da questi compilate e riconsegnate.

**§ 2)** In caso di impossibilità materiale all'espressione del voto, l'avente diritto può indicare un accompagnatore parente o affine oppure socio effettivo della stessa Assemblea di appartenenza dell'impossibilitato il quale vota secondo le sue indicazioni e alla sua presenza.

Il detto socio effettivo non può accompagnare a votare più di due soci materialmente impossibilitati.

Il Presidente del seggio annota sull'elenco dei votanti, accanto al nominativo del socio impossibilitato, il nominativo dell'accompagnatore e accanto al nome di questo il nominativo dell'accompagnato.

**§ 3)** A norma dell'art. 36 dello Statuto, i membri delle Assemblee degli elettori possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio membro della stessa Assemblea.

Il Presidente di Sottosezione, il Presidente di Sezione o il Presidente Nazionale può farsi rappresentare nelle rispettive Assemblee degli elettori, con delega scritta, da un socio membro del proprio Consiglio o da altro socio membro dell'Assemblea degli elettori interessata alla votazione.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci e il delegato non può delegare altro socio.

La delega deve contenere i requisiti minimi, valutabili dal Presidente del seggio elettorale, indispensabili per garantire la chiarezza della volontà del delegante e la sua legittima provenienza.

Il Presidente del seggio annota sull'elenco dei votanti, accanto al nominativo del delegante, il nominativo del delegato e accanto al nome di questo il nominativo del delegante.

## Art. 21

### Operazioni di scrutinio

Trascorso l'orario per la chiusura delle operazioni di votazione precisato nell'avviso di convocazione, oppure risultando che gli iscritti al seggio hanno tutti votato, oppure che soci aventi diritto di voto hanno comunicato per iscritto al Presidente della Organizzazione territoriale interessata alle votazioni che non parteciperanno alle stesse, il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto e, subito dopo, lo stesso ed i due scrutatori procedono allo scrutinio.

Lo scrutinio avviene prima per la carica di Consigliere e poi per quella di Presidente.

Sono nulle le schede da cui risultino nomi di non soci, o di soci non aventi diritto di voto nell'Assemblea interessata, o frasi o segni tali che possano far individuare il votante o che siano in dispregio di alcuno.

Non possono essere attribuiti e sono quindi nulli, i voti espressi per un socio che non risulta iscritto nell'elenco dei soci effettivi dell'Organizzazione territoriale interessata alle elezioni (Sottosezione, Sezione, Consiglio Direttivo).

Nel caso di schede che abbiano un numero di nomi superiore a quello prescritto per le relative cariche, il voto è attribuito ai primi nomi nel numero prescritto.

I voti riportati dai candidati per l'elezione a cariche diverse non sono cumulabili.

**Art. 22****Criteria per la proclamazione degli eletti**

Tranne per i soci che si trovano in stato di ineleggibilità, e/o che non possono ricoprire cariche sociali come previsto ai precedenti artt. 3 e 4 e salvo quanto appresso previsto per la elezione del Presidente Nazionale, dopo le operazioni di scrutinio è proclamato eletto il socio che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, si procede a votazione di ballottaggio come previsto al successivo art. 24.

Alla proclamazione degli eletti alla carica di Presidente degli Organi collegiali e di Consigliere della Sottosezione, o della Sezione, o del Direttivo Nazionale o di membro dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, si procede anche se l'uno e gli altri non possono essere eletti contestualmente dovendosi procedere, per uno o più degli stessi, a votazione di ballottaggio oppure, con riferimento al Presidente Nazionale, procedere ad altra votazione come appresso previsto.

**Art. 23****Elezione del Presidente Nazionale**

Per la elezione del Presidente Nazionale occorre la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dagli aventi diritto di voto presenti anche per delega.

Qualora nella prima votazione nessun socio raggiunga tale quorum, l'Assemblea Nazionale degli elettori, seduta stante, delibera l'ora di apertura e di chiusura della seconda votazione da effettuarsi nello stesso giorno.

Qualora anche nella seconda votazione nessun socio raggiunga la maggioranza dei due terzi di cui sopra, l'Assemblea Nazionale degli elettori delibera, seduta stante, l'ora di apertura e di chiusura della terza votazione ed eventualmente della quarta votazione che possono essere entrambi fissate anche per un giorno successivo, ma non oltre il quinto giorno da quello in cui sono state espletate le prime due votazioni.

Nella terza votazione è proclamato eletto il socio che riporta la maggioranza assoluta, metà più uno, dei voti espressi dagli intervenuti anche per delega.

Nella quarta votazione è proclamato eletto il socio che riporta il maggior numero di voti e in caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio come previsto all'articolo successivo.

**Art. 24****Ballottaggio**

In caso di parità di voti, fra due o più soci, il Presidente uscente dell'Organizzazione territoriale interessata, sentito secondo i casi, il Presidente di Sezione, il Presidente Nazionale o il Presidente del Collegio dei Probiviri e i Componenti del Consiglio Direttivo e senza l'osservanza dei termini previsti agli artt. 11, 12 e 13 del presente Regolamento, convoca immediatamente le rispettive Assemblee degli elettori per procedere alla votazione di ballottaggio.

La votazione di ballottaggio deve, infatti, svolgersi entro i successivi dieci giorni, gli avvisi di convocazione sono inviati, nei modi previsti, sino a cinque giorni prima della data fissata per la votazione e questa riguarderà esclusivamente i due o più candidati che hanno riportato la parità dei voti.

Alla votazione di ballottaggio è proclamato eletto il socio che riporta almeno un voto in più rispetto agli altri candidati e in caso di ulteriore parità di voti è eletto il più anziano di essi nel servizio prestato nell'Associazione come socio effettivo; nel caso di ammissione a socio effettivo nella stessa data, è eletto il più anziano di età.

**Art. 25****Compilazione verbale operazioni elettorali**

Lo svolgimento degli adempimenti come sopra previsti nel presente Capo Quarto e le operazioni di scrutinio vengono riportati nell'apposito verbale, predisposto dal Consiglio Direttivo, che deve indicare:

- a) la data, l'ora e il luogo della convocazione;
- b) il nome del Presidente dell'Assemblea degli elettori;
- c) i nomi dei componenti il seggio elettorale;
- d) il materiale consegnato;
- e) la data, l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di votazione;
- f) il numero degli aventi diritto di voto;
- g) il numero dei votanti;
- h) il numero dei votanti con accompagnatore;
- i) il numero delle schede valide, di quelle contestate, delle nulle e delle bianche;
- j) il numero dei voti riportati da ciascun candidato per ciascuna carica;
- k) i reclami eventualmente presentati;
- l) l'ora di chiusura del verbale.

Il verbale, nonché le copie dello stesso, come appresso previsto, devono essere sottoscritti dal Presidente del seggio e dai due scrutatori.

**Art. 26****Copie del verbale e deposito**

Il verbale delle operazioni di voto delle Sottosezioni è redatto in triplice copia, di cui una rimane agli atti della stessa e due vengono consegnate al Presidente dell'Assemblea, che ne cura la trasmissione alla Sezione ed alla Presidenza Nazionale.

Il verbale delle operazioni di voto delle Sezioni è redatto in duplice copia, di cui una rimane agli atti della stessa e l'altra viene consegnata al Presidente dell'Assemblea che ne cura la trasmissione alla Presidenza Nazionale.

Il verbale delle operazioni di voto del Consiglio Direttivo è redatto in unica copia, che rimane agli atti della Presidenza Nazionale.

Nelle diverse Organizzazioni territoriali, le schede, i verbali e gli eventuali allegati, racchiusi in un pacco sigillato con all'esterno le firme dei componenti il seggio, vengono depositati nella segreteria dell'Organizzazione territoriale interessata presso la quale saranno conservati.

Le schede saranno distrutte dopo cinque anni; il verbale e gli allegati saranno conservati come sopra.

**Art. 27****Proclamazioni eletti e rinunzie**

Al termine della compilazione del verbale, il Presidente del seggio dà lettura pubblica del verbale e proclama gli eletti ad eccezione dei candidati che hanno riportato la parità di voti e per i quali, come già previsto, si procederà a votazione di ballottaggio.

I Consiglieri eletti che non intendono accettare la carica devono dichiararlo, per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno spedita a mezzo posta o consegnata a mano, da inviare al Presidente dell'Organizzazione territoriale interessata entro cinque giorni dalla proclamazione.

Questi comunica la rinunzia al Presidente dell'Organo indicato a presiedere l'Assemblea interessata (art. 15 del presente Regolamento), il quale provvede a sostituire i rinunciatari con coloro che li seguono immediatamente per numero di voti riportati.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di essi nel servizio prestato nell'Associazione come socio effettivo; nel caso di ammissione a socio effettivo nella stessa data, è eletto il più anziano di età.

Nel caso sia il Presidente di un Organo collegiale a rinunciare alla elezione, l'Assemblea degli elettori è immediatamente convocata, nei termini e nei modi previsti per la votazione di ballottaggio, dal Presidente uscente dell'Organizzazione territoriale interessata, o dal Presidente Nazionale per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, per procedere alla elezione del solo Presidente.

## Art. 28

### Reclami

I reclami concernenti le operazioni elettorali relative alla elezione delle Organizzazioni territoriali dell'Associazione possono essere proposti soltanto dai componenti l'Assemblea degli elettori della quale si intendono impugnare le operazioni elettorali, e devono rispettivamente essere inviati al Presidente di Sezione, al Presidente Nazionale, al Presidente del Collegio dei Probiviri, con raccomandata con ricevuta di ritorno a mezzo posta o consegnata a mano, entro e non oltre il quinto giorno dalla proclamazione degli eletti.

Invece, i reclami concernenti le operazioni elettorali relative alla elezione del Presidente e dei Membri del Collegio dei Probiviri devono essere inviati, come sopra, al Presidente Nazionale.

Il Presidente di Sezione, il Presidente Nazionale o il Presidente del Collegio dei Probiviri richiama rispettivamente dalla Sottosezione, dalla Sezione o dalla Presidenza Nazionale, il pacco contenente le schede, il verbale e gli eventuali allegati e convoca l'Organo collegiale da lui presieduto entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per i reclami. Anche l'Assemblea Nazionale, per i reclami in ordine al Collegio dei Probiviri, è convocata, dal Presidente Nazionale, entro il citato termine di dieci giorni.

Il Consiglio di Sezione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o l'Assemblea Nazionale decide insindacabilmente sui reclami, previa eventuale riapertura del pacco e riesame delle schede e del verbale, confermando la validità delle elezioni oppure, rilevata la nullità, disponendo che il Presidente uscente dell'Organizzazione territoriale oggetto della decisione riconvochi l'Assemblea degli elettori della stessa per procedere a nuova votazione.

Questa riguarderà la elezione:

- del solo Presidente, se è la sua elezione ad essere annullata;
- di uno, di due o più Consiglieri, se è la elezione di uno, di due o più Consiglieri ad essere annullata.

## Art. 29

### Norma transitoria per le elezioni nelle Sottosezioni nell'ultimo bimestre 2005

Per le elezioni che si svolgeranno nelle Sottosezioni alla fine del corrente anno 2005, *nella eventualità che alla data del 31 ottobre il Consiglio di Sottosezione debba ancora procedere all'esame di domande presentate dai soci, entro e non oltre la citata data del 31 ottobre, per essere ammessi a soci effettivi*, le scadenze, i termini, le convocazioni e gli adempimenti tutti previsti nel presente "Regolamento delle elezioni alle Cariche Sociali" e anche in deroga a quanto nello stesso indicato, si svolgeranno secondo le date indicate nel calendario-scadenziere appresso previsto:

### ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI ASPIRANTI A SOCIO EFFETTIVO:

- |             |   |
|-------------|---|
| 31 ottobre  | data di scadenza per la presentazione della domanda di passaggio a socio effettivo;   |
| 25 novembre | data di scadenza per consegnare a mano in Sezione la raccomandata con la quale si propone eventuale ricorso avverso la compilazione dell'elenco dei soci effettivi della Sottosezione aventi diritto di voto; |

**ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SOTTOSEZIONI:**

- 25 ottobre o prima spedizione degli avvisi di convocazione del Consiglio di Sottosezione, per il 3 novembre, per l'esame delle eventuali domande di ammissione a socio effettivo;
- 3 novembre riunione del Consiglio di Sottosezione per l'esame e la delibera delle eventuali suddette domande;
- 3 novembre sospensione dell'ammissione dei soci effettivi che riprenderà dopo le elezioni;
- 5 novembre data di scadenza per consegnare a mano alla Sezione la eventuale delibera di ammissione a soci effettivi;
- dal 10 novembre  
al 25 novembre affissione in Sottosezione dell'elenco dei soci effettivi aventi diritto di voto (per 10 giorni e 5 giorni per proporre ricorso entro il 25 novembre);
- 1 dicembre data di scadenza per la convocazione dell'Assemblea di Sottosezione per procedere alle votazioni tra il 12 e il 31 dicembre (dieci giorni prima della data delle votazioni spedire gli avvisi);

**ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE SEZIONI:**

- 29 ottobre o prima spedizione degli avvisi di convocazione del Consiglio di Sezione, per il 7 novembre, per la conferma delle eventuali ammissioni a socio effettivo;
- 7 novembre riunione del Consiglio di Sezione per la conferma delle eventuali ammissioni a socio effettivo;
- 9 novembre data di scadenza per consegnare a mano alla Sottosezione l'elenco dei Soci effettivi aventi diritto di voto;
- 19 novembre data di scadenza per la spedizione degli avvisi di convocazione del Consiglio di Sezione, per il 28 novembre, per l'esame di eventuali ricorsi;
- 28 novembre riunione del Consiglio di Sezione per l'esame di eventuali ricorsi;
- 1 dicembre data di scadenza per la consegna a mano alla Sottosezione dell'elenco degli aventi diritto di voto eventualmente modificato.

**Art. 30**

**Approvazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente "Regolamento delle elezioni alle cariche sociali" è stato approvato dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione nella seduta del 18 luglio 2005 e la stessa ha deliberato che entrerà in vigore il 28 luglio 2005.

Conseguentemente, l'Assemblea ha deliberato che da questa data sono abrogate tutte le norme che si riferiscono alle elezioni inserite negli attuali "Regolamento Generale" e "Regolamento delle elezioni delle cariche sociali" nelle diverse Organizzazioni territoriali dell'Associazione approvati dall'Assemblea Nazionale il 20 febbraio 2000, nonché, ancora con riferimento alle elezioni, tutte le modifiche approvate successivamente a detta data del 20 febbraio 2000 dalla stessa Assemblea.